



LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PER DIDATTICA EROGATA A DISTANZA (CDED)

A cura del Presidio della Qualità di Ateneo
Revisione n.1 – febbraio 2025



SOMMARIO

Acronimi.....	2
1. Riferimenti Normativi	2
2. Composizione, Nomina e Durata del Mandato.....	3
3. Compiti e Finalità.....	3
4. Funzionamento	4
5. Trasparenza e Verbalizzazione	4

ACRONIMI

- AD: Attività Didattiche
- ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
- AQ: Assicurazione della Qualità
- AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento
- CCdS/CCS: Consiglio del Corso di Studio
- CdS: Corso di Studio
- CEV: Commissione di Esperti della Valutazione
- CFU: Crediti Formativi Universitari
- NUV: Nucleo di Valutazione
- ROS: Opinioni Studenti
- PQA: Presidio della Qualità di Ateneo
- RRC: Rapporto di Riesame Ciclico
- SMA: Scheda di Monitoraggio Annuale
- SUA-CdS: Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istituzione delle Commissioni per la Didattica Erogata a Distanza all'interno dei corsi di studio è prevista dal Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, recante le Linee guida per l'offerta formativa a distanza. Questo decreto definisce le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle indicazioni generali per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. In particolare, l'Art. 4, comma 1.ii, stabilisce quanto segue:

"Prevedere che il materiale didattico erogato e i servizi offerti siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari e periodicamente aggiornati, in coerenza con il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo."

Inoltre, le LG si inseriscono nel quadro normativo dei Protocolli PEV per l'Accreditamento Iniziale dei corsi di studio rilasciati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Il Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Bergamo è definito in conformità a quanto richiesto dall'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio, disposto dal D.M. n. 1154/2021, e secondo il modello AVA 3 approvato dall'ANVUR con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023.



2. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL MANDATO

La CDED è istituita a livello di Consiglio di Corso di Studio (CCS) ed è composta da:

- Un docente componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del Dipartimento o Struttura interdipartimentale a cui afferisce il CdS erogato prevalentemente o integralmente a distanza;
- Un docente componente del Gruppo di Riesame del CCS stesso;
- Almeno un docente componente individuato dal Dipartimento, con competenze specifiche in didattica a distanza.

In caso di Corsi interdipartimentali e/o interateneo si raccomanda di prevedere la rappresentanza del Dipartimento/Ateneo che concorre all'attivazione.

I membri della CDED sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCS tramite delibera, con un mandato di durata triennale, rinnovabile.

Il Presidente della CDED è nominato tra i suoi membri dal Dipartimento

È prevista la sostituzione di singoli membri in caso di decadenza, motivate dimissioni, trasferimento o sopravvenuta incompatibilità. La vacanza di singoli posti di rappresentanti non inficia il funzionamento della Commissione.

La partecipazione alla CDED è incompatibile con il ruolo di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Corso di Studio, di componente del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione.

La partecipazione alla CDED non comporta il riconoscimento di compensi

3. COMPITI E FINALITÀ

La CDED ha il compito di certificare che il materiale didattico erogato e i servizi offerti siano:

- Aggiornati rispetto agli sviluppi disciplinari e tecnologici;
- Conformi agli standard definiti dal sistema Assicurazione della Qualità.

La Commissione:

- Promuove il miglioramento continuo del materiale didattico e dei servizi erogati;
- Collabora con il Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento dell'Università degli studi di Bergamo (CQIIA) e il Dipartimento per garantire l'allineamento con le politiche istituzionali in materia di didattica a distanza;
- Su specifica richiesta del CCS, del Dipartimento o del CQIIA, elabora report periodici sull'efficacia e l'adeguatezza del materiale e dei servizi.

La Commissione può richiedere il coinvolgimento di docenti esperti per valutazioni specifiche.

Alle riunioni della Commissione può essere invitato il personale tecnico-amministrativo competente nella materia trattata, con compiti di supporto e assistenza.



4. FUNZIONAMENTO

La CDED si riunisce almeno due volte all'anno in corrispondenza all'inizio dei due semestri.

Il Presidente convoca la Commissione mediante avviso scritto, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei componenti. In assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal professore più anziano nel ruolo.

Per le modalità di funzionamento delle sedute della Commissione, si applicano, ove compatibili, le norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali previste dal Regolamento generale di Ateneo.

La CDED ha diritto di accesso ai dati e ai materiali necessari per svolgere le proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Ciascun componente:

- è abilitato ad accedere al dettaglio delle valutazioni date dagli studenti per tutte le Attività Didattiche (AD) afferenti al CDS di competenza e per tutte le annualità realizzate;
- è abilitato ad accedere alle Schede SUA-CdS (<http://ava.miur.it/>) del Corso in modalità lettura;
- è tenuto (in linea con quanto previsto dal Codice Etico) a:
 1. rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 2. non rivelare dati, informazioni o documenti riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
 3. consultare i soli atti, dati, fascicoli e archivi al cui accesso siano autorizzati facendone un uso conforme alle norme in materia di diritto di accesso e di tutela della riservatezza.

5. TRASPARENZA E VERBALIZZAZIONE

Per ogni riunione della CDED è redatto un verbale. Tale verbale, che conterrà i presenti, la trattazione dei punti all'ordine del giorno e l'evidenza del materiale certificato e le eventuali raccomandazioni, consentirà di:

- mantenere memoria delle attività svolte di certificazione e permetterne l'agevole consultazione da parte degli organi interessati come i CCS, i Dipartimenti, il Presidio della Qualità (PQA) e il Nucleo di Valutazione (NUV);
- permettere un'agevole verifica delle attività svolte da parte delle CEV (Commissioni di Esperti di Valutazione) in fase di accreditamento periodico del CdS e dell'Ateneo;
- consentire la trasparenza delle attività svolte nei confronti della comunità accademica.

Gli atti della Commissione sono comunicati al CCS, al Dipartimento e alle CPDS e alle altre strutture coinvolte e sono resi accessibili secondo quanto richiesto dalla normativa e i regolamenti vigenti.